

**Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 11 gennaio 2007 —
Artegodan / Commissione**

[Cause riunite C-440/01 P(R)-DEP e C-39/03 P-DEP]

«Liquidazione delle spese»

Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Elementi da prendere in considerazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)] (v. punto 27)

Oggetto

Ricorso per liquidazione di spese in seguito alla sentenza della Corte 24 luglio 2003.

Dispositivo

L'importo complessivo delle spese che la Commissione delle Comunità europee deve rimborsare alla Artogodan GmbH è fissato nella misura di EUR 22 384,49.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 —
Technische Glaswerke Ilmenau / Commissione**

(Causa C-404/04 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Promessa contrattuale di pagamento — Venir meno di una condizione essenziale del contratto — Motivi e argomenti nuovi — Sostituzione di

motivi — Domanda di audizione di testimoni — Criterio del creditore privato — Motivazione della sentenza del Tribunale — Determinazione dell'importo dell'aiuto — Art. 87, n. 3, lett. c), CE — Diritto al contraddittorio — Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa»

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 2, CE e 253 CE) (v. punto 30)*
2. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione (Art. 87 CE) (v. punti 45-46)*
3. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Mancata identificazione dell'errore di diritto invocato — Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 48-50)*
4. *Procedura — Motivazione delle sentenze — Portata (v. punto 90)*
5. *Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa (Art. 88, n. 2, CE) (v. punti 125 e 131)*

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, che ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al procedimento sommario e al presente procedimento.
- 3) La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta le spese sostenute dalla Schott AG nel procedimento sommario.
- 4) La Schott AG sopporta le proprie spese relative al presente procedimento.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 gennaio 2007 —
Commissione / Irlanda**

(Causa C-175/05)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE — Diritto d'autore — Diritto di noleggio e di prestito — Diritto esclusivo di prestito pubblico — Deroga — Condizione di remunerazione — Esenzione — Portata»

Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 92/100 — Remunerazione degli autori in caso di prestito pubblico (Direttiva del Consiglio 92/100, artt. 1 e 5) (v. punto 32 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GUL 346, pag. 61) — Deroga al diritto esclusivo di prestito pubblico — Portata.